

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

POZZO DELLA POLENTA APS

Articolo 1°

Costituzione, denominazione e sede

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "POZZO DELLA POLENTA APS", di seguito indicata anche come "Associazione". L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Corinaldo (An) in Via Tarducci n. 21. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Corinaldo non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

4. L'Associazione ha durata illimitata.

5. Ai fini operativi e per il migliore conseguimento degli scopi sociali, il territorio comunale è suddiviso nei seguenti quartieri:

- QUARTIERE SANT'AGOSTINO – già Centro Storico – Insegna: Leone rampante, colori bianco/rosso;
- QUARTIERE SAN GIOVANNI – già Porta San Giovanni – Insegna: Cavallo, colori giallo/nero;
- QUARTIERE SANTA MARIA DEL MERCATO – già Porta del Mercato – Insegna: Torre, colori bianco/celeste;
- QUARTIERE SAN PIETRO – già Porta Nova – Insegna: Giglio di Firenze, colori giallo/celeste

Articolo 2°

Finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

L'Associazione persegue tali attività di interesse generale con i seguenti obiettivi:

a) Organizzare periodicamente la "CONTESA DEL POZZO DELLA POLENTA";

b) Creare gruppi storici e folkloristici per la partecipazione a feste, incontri e rievocazioni storiche a Corinaldo e in altre città;

c) Scoprire e rievocare antiche tradizioni, costumi ed abitudini corinaldesi e dei comuni del territorio;

d) Organizzare festeggiamenti e spettacoli per divulgare e propagandare le tradizioni locali;

e) Promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico artistico, culturale e ambientale e demo-etno-antropologico del territorio corinaldese;

f) Aderire e/ o collaborare con altre associazioni, fondazioni, enti o consorzi aventi scopi analoghi od affini.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti

con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Articolo 3°

Patrimonio ed entrate

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazione e legati;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per esempio concerti, eventi, feste);
- i. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i

- beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.
3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
4. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
5. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
6. Al termine di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo, o rendiconto, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 2 mesi.
7. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che, all'ordine del giorno, ne ha l'approvazione.
8. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
9. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 4°

Soci

1. L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

- a) Soci ordinari;
- b) Soci benemeriti;
- c) Soci Sostenitori.

Soci ordinari sono tutti coloro che risultino in regola con l'iscrizione. Esercitano il diritto di voto coloro che, alla data dell'assemblea, abbiano compiuto 16 anni.

Ogni socio dovrà versare la quota di iscrizione annuale nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo e sarà

iscritto nel quartiere di residenza.

Il tesseramento si apre il 1° dicembre e si conclude il 30 novembre dell'anno successivo.

I Soci benemeriti vengono nominati, a vita, dal Consiglio Direttivo anche su proposta dei singoli quartieri come riconoscimento per particolari contributi atti al miglioramento dell'attività associativa.

I Soci sostenitori sono coloro che verranno annualmente riconosciuti come tali dal Consiglio Direttivo in considerazione degli apporti economici particolarmente significativi elargiti a favore dell'Associazione.

2. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Articolo 5°

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo, quale Organo di Amministrazione, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale con contestuale rilascio della tessera associativa.

3. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

4. La qualità di Socio si perde:

- a. per decesso;

- b. per recesso;
- c. per decadenza causa mancato versamento della quota associativa;
- d. per esclusione;
- e. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- f. per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e ~~deliberazioni~~ adottate dagli organi dell'Associazione.

5. L'esclusione dei Soci è deliberata dal CDA. In ogni caso, prima di procedere all'~~esclusione~~, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di ~~replica~~. Sull'~~esclusione~~ l'Associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei Soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione ~~diventa operante~~ dalla annotazione sul libro Soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il ~~provvedimento di esclusione~~ adottato dal Consiglio Direttivo ed Artistico.

6. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma ~~scritta~~ all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

7. Il recesso o l'esclusione del Socio vengono annotati da parte del CDA ~~sul~~ libro degli associati.

8. Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative ~~versate~~.

9. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili e si rinnovano ~~possibilmente~~ entro il mese di novembre di ciascun anno.

Articolo 6°

Diritti e doveri dei soci

1. I Soci hanno diritto a:

- a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b. godere dell'elettorato attivo e se maggiorenne godere anche dell'~~elettorato~~ passivo. Per quanto riguarda i soci minorenni il diritto al voto è esercitato dal loro esercente la responsabilità ~~genitoriale~~;
- c. prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione ~~relativa alla~~ gestione dell'Associazione,

ossia dei libri sociali, con possibilità di ottenerne copia facendone richiesta scritta, anche per via informatica, al Consiglio Direttivo il quale potrà fornire le copie entro 30 giorni dalla richiesta o con la possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione, alla presenza di almeno un componente del CDA.

2. I Soci hanno il dovere di:

- a. osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
- b. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- c. versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

3. I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune di altri cespiti e proprietà della Associazione.

Articolo 7°

Volontari, attività di volontariato e persone retribuite

1. I volontari sono persone, anche non associate, che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
6. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
7. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al

perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati.

Articolo 8°

Organi dell'associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo (CDA);
- c. il Presidente;
- d. il Vice Presidente;

e. l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del

Terzo Settore;

f. l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del

Terzo Settore;

g. il Collegio dei Probiviri.

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

4. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Articolo 9°

L'Assemblea

1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

3. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in

corso da almeno 30 (trenta) giorni dalla data di invio degli avvisi di convocazione.

4. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno un terzo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del CDA eletto dai presenti.

6. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, in forma cartacea e/o informatica, da recapitarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione ed entro lo stesso termine dovrà essere esposto in sede e in luogo pubblico l'avviso di convocazione con l'ordine del giorno.

7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario della convocazione.

8. In seconda convocazione, da indirsi almeno 1 (uno) ora dopo della prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

10. L'Assemblea ordinaria:

a. determina il numero, elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;

b. elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;

c. elegge e revoca l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore;

d. approva il bilancio, o rendiconto, relativo all'esercizio precedente e il bilancio preventivo relativo all'anno in corso, entro il mese di marzo di ciascun anno. Entro lo stesso termine definisce il programma di massima dell'edizione della Contesa del Pozzo della Polenta che si terrà nell'anno;

e. si esprime sulla rieiezione di domande di ammissione di nuovi associati;

f. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;

g. fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;

h. destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

11. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

12. Per modificare lo Statuto, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dovranno essere approvate con la maggioranza della metà più uno dei votanti fatta eccezione per quanto previsto al precedente punto 12.

Di ogni Assemblea sarà redatto il verbale dal segretario del Consiglio Direttivo o da altro nominato all'inizio della seduta.

Articolo 10°

Consiglio direttivo (CDA)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 12 (dodici) ad un numero massimo di 16 (sedici) consiglieri eletti nell'Assemblea ordinaria, in parti uguali per ciascun rione, tra i soci regolarmente iscritti a ciascun rione, con scrutinio segreto e a maggioranza semplice. Nel caso in cui un rione non avesse ottenuto una adeguata rappresentanza, ovvero nessuna rappresentanza, saranno chiamati i primi dei non eletti e, anche se appartenenti ad altri rioni, nominati in rappresentanza del rione inadeguatamente rappresentato. La scelta dei rappresentanti da integrare sarà effettuata sulla base del numero di preferenze dagli stessi ottenute.

2. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, senza facoltà di voto: il Sindaco del Comune di Corinaldo o un suo delegato; il Presidente del Gruppo Storico Città di Corinaldo "Combusta Revixi" o un suo delegato; il Presidente Onorario Sig. Romano Sbarbati e il Presidente della Pro Loco Corinaldo o un suo delegato.

3. Il Consiglio, nel corso della sua prima riunione, da convocarsi da parte del consigliere anziano e da tenersi entro dieci giorni dalla sua elezione, eleggerà, a scrutinio segreto, nel suo seno, il Presidente e il Vice Presidente, mentre i Consiglieri dei singoli quartieri eleggeranno i propri capigruppo. Al Presidente così nominato subentrerà, quale Consigliere, il primo dei non eletti nell'ambito del Quartiere di appartenenza del Presidente medesimo.

4. Il Consiglio eleggerà successivamente un Segretario, un Tesoriere e un Magazziniere.

5. Il Consiglio nomina, inoltre, eventuali commissioni preposte allo svolgimento di particolari iniziative.
6. In caso di rinuncia, dimissioni o decadenza da parte di qualcuno degli eletti, al suo posto subentrerà il primo dei non eletti del Quartiere di appartenenza. Nel caso in cui la lista del quartiere di appartenenza sia esaurita, il posto vacante verrà ricoperto dal primo dei non eletti di altre liste di altri Quartieri, purché nell'ordine di preferenza da esse risultate. Nel caso in cui tutte le liste di tutti i rioni risultano terminate, si procederà a nuova elezione in Assemblea.
7. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e tutti i componenti sono rieleggibili.
8. I Consiglieri assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive del Consiglio, potranno essere dichiarati decaduti.
9. Il Consigliere verrà inoltre dichiarato decaduto dalla carica in casi di mancato rispetto del presente statuto, per comportamento scorretto o danneggiamento materiale o morale verso l'Associazione.
10. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, con avviso scritto o di altra natura tecnica da recapitarsi almeno 3 (tre) giorni prima della data di convocazione o su richiesta di cinque Consiglieri. Esso potrà riunirsi, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno.
11. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite, quando ad esse interviene la metà più uno dei Consiglieri in carica, ivi compreso il Presidente. Le decisioni si prendono a semplice maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente che lo sostituisce.
12. Il Segretario può firmare comunicati, corrispondenza e simili in nome e per conto del Presidente.
13. Il Tesoriere tiene la cassa e la contabilità dell'Associazione. È autorizzato ad incassare a nome dell'Associazione qualsiasi somma, per la quale rilascerà regolare ricevuta di incasso, così come provvederà al pagamento delle utenze e all'acquisto di materiale di consumo sino ad un importo massimo di Euro 200,00, aggiornato ai valori ISTAT; dietro autorizzazione del Consiglio esegue ogni altro pagamento, fermo restando l'obbligo di documentare in maniera esauriente ogni singola spesa con regolari ricevute. Elabora, per la parte tecnica, il bilancio preventivo e consuntivo, che saranno poi trasmessi al Consiglio Direttivo.
14. Il Magazziniere tiene l'inventario aggiornato di tutti i beni mobili appartenenti all'Associazione ed è responsabile della loro conservazione. Presenterà alla fine del proprio mandato l'inventario completo dei beni mobili documentando eventuali variazioni di carico e scarico. Sovrintende ai prestiti di materiale appartenente all'Associazione che saranno

stati autorizzati dal Presidente.

15. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti alla organizzazione amministrativa e tecnica dell'Associazione. Tra l'altro, il Consiglio Direttivo:

- Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci, la relazione annuale sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- Stabilisce la data dell'Assemblea ordinaria dei soci, convoca l'Assemblea Straordinaria ogni volta che lo reputi necessario, oppure quando ne venga fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo degli associati;
- Esegue le delibere dell'Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Delibera i criteri e le norme generali per il funzionamento dei servizi;
- Studia le proposte formulate dai quartieri e dagli Enti locali interessati;
- Promuove e svolge tutte quelle iniziative tendenti al raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- Amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
- Assume i provvedimenti di ammonizione, sospensione ed espulsione nei confronti di quei soci che, a giudizio insindacabile del Consiglio stesso, si rendano responsabili di indisciplina o tengano una condotta comunque riprovevole;
- Determina le modalità di presentazione delle candidature per il rinnovo del Consiglio Direttivo;
- Ha la facoltà di assegnare e/o revocare specifiche deleghe operative ai Consiglieri.

Articolo 11°

Il Presidente ed il Vice Presidente

1. Il Presidente, nominato dal CDA, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei Soci.
2. Stabilisce l'Ordine del Giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
3. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
4. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal CDA.

5. In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

6. Il Vice Presidente supporta l'opera del Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Il Vice Presidente svolge le funzioni di Presidente ogni volta che quest'ultimo abbia un impedimento, salvo poi per ratificare il suo operato al Consiglio Direttivo.

7. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

8. Il Presidente dispone ogni anno della somma di euro 500,00 (cinquecento) per iniziative varie o richieste per il buon andamento dell'Associazione, fermo restando l'obbligo di documentare in maniera esauriente ogni singola spesa con regolari ricevute.

Articolo 12°

Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L'Organo di Controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

7. È compito dell'Organo di Controllo:

- a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

- c. esercitare il controllo contabile;
- d. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- e. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

8. Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

9. L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 13°

Organo di Revisione

1. L'Organo di Revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'Organo di Revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'Organo di Revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'Organo di Revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'Organo di Revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 14°

Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e da due supplenti.
2. Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.
3. Il Collegio dei Probiviri, a giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo.
4. Delibera altresì sulle controversie fra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Essi giudicheranno ex bono ed aequo senza formalità di procedura.
5. Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.
6. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione ed escludono nelle materie trattate la legittimità del ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 15°

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 16°

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro il mese di marzo dell'anno successivo alla data di chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Articolo 17°

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria a cui dovranno presenziare almeno la metà degli aventi diritto al voto e la proposta dovrà raccogliere almeno il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

2. In caso di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Articolo 18°

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.